

STATUTO

ASSOCIAZIONE BED AND BREAKFAST SCOPRIPIEMONTE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI

Art. 1) In virtù dell'art. 18 della Costituzione e in base agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita una associazione turistica con denominazione di "Associazione Bed and Breakfast ScopriPiemonte".

La Sede Legale dell'Associazione è fissata presso la residenza del Presidente pro tempore.

Art. 2) L'associazione è una libera associazione a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro, motivata dalla decisione dei soci di vivere insieme l'esperienza dell'accoglienza turistica come momento di maturazione umana e di impegno sociale: potrà aderire, su decisione dell'Assemblea dei Soci, ad altre federazioni, centri ed organizzazioni similari.

Inoltre l'associazione intende:

- promuovere la formazione dei cittadini attraverso la migliore utilizzazione del tempo libero nelle sue molteplici manifestazioni;
- sviluppare i servizi sociali nell'ambito dell'attività post-lavorativa con iniziative turistiche, artistiche, culturali, sportive e ricreative;
- sollecitare lo sviluppo della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i soci;
- rappresentare i B&B presso gli organi regionali e gli altri enti, pubblici e privati, con cui si rendono necessari ed opportuni contatti e rapporti;
- tutelare i diritti dei soci;
- collaborare alla vigilanza sull'osservanza delle leggi vigenti sull'attività di gestore di B&B;
- operare per istituire la formazione di seminari, corsi di aggiornamento e perfezionamento per gli associati in collaborazione con istituzioni culturali, statali, comunali e private al fine di conseguire una professionalità più elevata e specifica, anche utilizzando fondi europei;
- istituire un organo di controllo, iniziale e periodico, sulle strutture di B&B;
- sensibilizzare gli operatori turistici sul valore culturale ed informativo del servizio di B&B;
- favorire, in collaborazione con gli enti pubblici e gli operatori del settore, l'incremento del turismo in periodi di minore afflusso e in luoghi di interesse meno conosciuti;
- contribuire tramite i propri aderenti alla promozione del turismo nell'intero ambito provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- operare per valorizzare il territorio e le sue risorse difendendo, valorizzando e promovendo il patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale del territorio;
- operare per trasmettere la cura e il rispetto dell'ambiente con particolare attenzione ai fattori inquinanti; considerare l'eco-compatibilità, favorire la raccolta differenziata dei rifiuti;
- stipulare convenzioni con soggetti ed enti pubblici e privati ad uso degli associati e dei loro ospiti;
- promuovere proposte e pacchetti di offerta turistica organizzando servizi, attività turistiche, culturali e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, svago e/o riposo degli ospiti; individuando nuovi itinerari e percorsi valorizzando in particolare le tipicità enogastronomiche, paesaggistiche e culturali della zona;
- istituire strutture atte a perseguire gli scopi sociali e tale da costituire luogo d'incontro, di scambio, nonché di ristoro anche mediante la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e dei loro ospiti;
- acquistare e distribuire pubblicazioni, audiovisivi e materiale di interesse dei soci;
- organizzare e partecipare a manifestazioni di settore, sociali, culturali ed economiche, eventi, convegni, dibattiti, mostre, seminari, fiere;
- curare direttamente e/o indirettamente la redazione, l'edizione e la promozione di guide, libri e testi, nonché di pubblicazioni periodiche di notiziari, indagini, ricerche e studi bibliografici anche su internet;
- sviluppare rapporti di amicizia, di scambio culturale, di ospitalità reciproca tra cittadini delle diverse regioni e delle diverse nazionalità;
- assumere tutte quelle iniziative intese a favorire lo svolgimento delle attività svolte in diretta attuazione dei sopracitati scopi istituzionali in favore degli associati.

Art. 3) L'associazione nella sua attività, tiene adeguatamente presenti le diverse esigenze degli associati secondo la loro originalità, assumendo insieme la responsabilità della vita associativa e partecipando ad un unico impegno sociale.

Art. 4) Sono compiti ordinari dell'associazione l'azione per una crescita umana e culturale dei soci e dei cittadini, la proposta e l'organizzazione di attività turistiche, culturali, ricreative e sportive aperte a tutti, l'impegno affinché nell'area sociale in cui opera vengano istituiti servizi stabili per una corretta pratica gestionale delle attività e degli impianti di ricezione turistica.

Art. 5) L'associazione non ha alcun indirizzo politico e religioso e gli scopi che essa si prefigge possono essere conseguiti e diffusi con qualsiasi mezzo di comunicazione.

TITOLO II - ASSOCIATI O SOCI

Art. 6) Gli associati, denominati anche soci, danno il loro contributo associativo, sportivo, culturale ed economico necessario alla vita dell'associazione. L'associazione concede la qualifica di socio o associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto recandone con continuità il loro contributo.

I soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione, senza alcun vincolo.

Il numero degli associati all'associazione è illimitato e possono iscriversi tutti i cittadini di ambo i sessi che ne fanno richiesta ed avranno il consenso del Comitato Direttivo.

Gli associati dovranno versare un contributo sociale al momento della loro accettazione, quali membri dell'associazione, a titolo acconto della quota annuale di iscrizione. L'associato si considera dimissionario se entro tre mesi dal termine fissato non versa il contributo sociale, oltre questo la sua esclusione dall'associazione non può essere deliberata se non per gravi motivi, intendendo per tali:

- a) quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- b) quando ci si renda morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali e materiali all'associazione stessa.

È esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

L'associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all'associazione per mezzo di comunicazione scritta.

Gli associati non possono assumersi obbligazioni con i terzi per conto dell'associazione. Il Presidente, il comitato direttivo e l'assemblea possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza di procura specifica.

I soci che compongono l'associazione si distinguono in:

- a) SOCI PROMOTORI
- b) SOCI EFFETTIVI
- c) SOCI SIMPATIZZANTI
- d) SOCI SOSTENITORI

dove:

- a) soci PROMOTORI sono tutti coloro i quali si sono riuniti per la prima volta per dar origine all'associazione;
- b) Soci EFFETTIVI. Sono i titolari o famigliari di titolari di B&B, usufruiscono della pubblicità e delle azioni promozionali svolte dall'Associazione. Hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche direttive. Pagano la quota ordinaria.
- c) Soci SIMPATIZZANTI. Sono tutte le persone fisiche che, avendo interesse per il settore del B&B, partecipano agli incontri, ricevono le comunicazioni relative all'attività dell'Associazione; non possono usufruire dei servizi da essa erogati e non hanno diritto alla pubblicità svolta dall'Associazione stessa. Non hanno diritto di voto, non possono essere eletti e pagano una quota ridotta.
- d) Soci SOSTENITORI. Sono coloro che, in sintonia con le sue finalità, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo una quota liberale, erogando contribuzioni volontarie straordinarie o si adoperino particolarmente con la propria attività. Non partecipano all'Assemblea dei Soci e non hanno diritto di voto.

Agli associati possono essere attribuite dal comitato direttivo varie funzioni operative, essi devono assolvere i loro incarichi con serietà e moralità. Per decisione dell'assemblea si può stabilire agli incaricati un compenso per la loro opera.

Gli associati che venissero meno ai loro impegni si considerano suscettibili di esclusione per gravi motivi.

Art. 7) L'associazione è retta dai seguenti organi:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il comitato direttivo.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8)

L'assemblea dei soci è organo dell'associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal comitato direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno 1/3 dei soci effettivi.

Art. 9) Le assemblee vengono convocate mediante avvisi affissi nella sede dell'associazione tramite lettera, fax, e-mail o newsletter ai singoli associati almeno 5 giorni prima della data stabilita, con firma del Presidente.

Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori. L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli iscritti.

Art. 10) L'assemblea, comunque riunita, elegge un proprio Presidente ed un Segretario, ai quali è demandato il controllo della validità della convocazione, il regolare svolgimento dei lavori, la verifica l'approvazione o il rifiuto delle mozioni, la stesura di apposito verbale.

Art. 11) L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo obbligatoriamente per ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- discute ed approva i programmi di massima delle attività associative;
- può designare i soci cui affidare lo svolgimento di particolari attività come la gestione straordinaria e provvisoria dell'associazione;
- delibera su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione che non competa al Comitato Direttivo.

Art. 12) L'assemblea straordinaria:

- delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'associazione;
- delibera le modifiche da apportare allo Statuto con la presenza di almeno 3/4 degli associati con diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera la liquidazione o lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole espresso da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.

Art. 13) Hanno diritto di partecipare alle assemblee i Soci Promotori, Effettivi e Simpatizzanti. Ogni socio Promotore o Effettivo ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere più deleghe.

TITOLO IV - COMITATO DIRETTIVO

Art. 14)

Il Comitato Direttivo è composto da sette membri: un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario Tesoriere e da quattro Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Art. 15)

Essi durano in carica un anno. Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno un Vice-Presidente, un Segretario Tesoriere e quattro Consiglieri, mentre il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e resta in carica tre anni.

Art. 16) I compiti del comitato direttivo sono:

- a) deliberare sui programmi di attività annuale sulla base degli indirizzi dati dall'assemblea;
- b) predisporre bilanci preventivi e consuntivi e proporre le quote associative annuali;
- c) valutare l'ammissione dei nuovi soci;
- d) predisporre gli atti e i contratti di sua competenza e sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- e) predisporre l'ordine del giorno per l'assemblea generale e dare esecuzione alle deliberazioni di quest'ultima;
- f) assegnare i compiti ai suoi membri;
- g) fissare le mansioni agli associati in seno all'associazione.

Art. 17) Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero qualora almeno 2 (due) dei suoi membri ne facciano richiesta.

Le sedute sono valide se sono presenti almeno quattro dei sette membri fra cui il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai presenti. Le convocazioni vengono effettuate tramite lettera di convocazione almeno 5 giorni prima della seduta.

Sono, senza convocazione, ugualmente valide se presenti tutti i membri del Consiglio. In caso di parità le decisioni vanno devolute all'assemblea dei soci.

Art. 18) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, quindi non sarà investito della rappresentanza dei singoli associati, ma rappresenterà l'associazione stessa come organo necessario di questa nei rapporti contrattuali con gli associati e con i terzi.

Il Presidente può compiere atti di ordinaria amministrazione; gli atti compiuti oltre tali limiti non sono riferibili agli associati e debbono quindi considerarsi insuscettibili di produrre qualsiasi effetto nei loro confronti. La responsabilità del Presidente che abbia agito in nome e per conto dell'associazione continua anche dopo la cessazione dell'incarico e può essere contenuta in giudizio in via principale e diretta, senza che sia necessario escutere in precedenza il patrimonio comune.

Il Presidente dura in carica tre anni.

Il Presidente, anche se revocato, è rieleggibile.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e cura l'esecuzione degli atti dalla stessa deliberati, ed è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'associazione. Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l'associazione. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.

Art. 19) Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso che questi ne sia impedito per assenza o per altra causa.

Art. 20) Il Segretario Tesoriere dell'associazione ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo che il Presidente propone all'esame dell'assemblea;
- aggiorna i libri e i documenti contabili e fiscali in uso;
- cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;
- è responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;
- ha la custodia dei beni mobili e immobili dell'associazione per il quale dovrà tenere aggiornato il libro inventario. Quando e se le norme fiscali e civili in vigore lo prevedono, lo stesso libro deve essere tenuto secondo le dette norme;
- provvede al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna l'associazione;
- provvede al tesseramento e all'aggiornamento del libro dei soci;
- cura la stesura di verbali di amministrazione;
- cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all'inoltro delle convocazioni;
- svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.

TITOLO V - PATRIMONIO COMUNE

Art. 21) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- dall'introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie;
- da utili derivanti dalle eventuali attività svolte dall'associazione;
- da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di Enti o privati;
- da redditi patrimoniali.

È fatto divieto di distribuire fra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

I terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l'associazione.

I beni dell'associazione che appartengano all'associazione sono ad esso intestati in persona del suo Presidente.

Le quote del socio non sono trasferibili.

TITOLO VI - SCIoglimento

Art. 22) In caso di scioglimento dell'associazione, tutti i beni patrimoniali dovranno comunque essere devoluto ad altra Associazione avente le medesime finalità, oppure ai fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti

La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni dell'art. 30 ed alle relative norme di attuazione stabilite dall'art. 11 e seguenti del C.C.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23) Per quanto riguarda quello non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 24) Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all'associazione.